



Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituito, con durata illimitata, Sindacato Italiano Lavoratori Centri Elaborazione Dati, in breve SILCED, Confederazione Nazionale di lavoratori subordinati e non, dei pensionati dei CED, degli studi professionali, delle aziende artigiane, dei servizi e del terziario e di tutte le altre categorie, dei disoccupati e degli inoccupati nonché dalle associazioni e dalle cooperative di cittadini italiani, europei ed extraeuropei, occupati e non, coordinate nel vertice unitario della Confederazione (di seguito denominata anche "Confederazione" o semplicemente "SILCED"), con sede legale in Fossò (VE) in via Provinciale Sud nr.2 e con sede di rappresentanza a Napoli (NA) in Vico tutti i santi nr.3 ed operante su tutto il territorio Nazionale ed all'estero, ove ha facoltà di istituire sedi secondarie. SILCED è una Confederazione sindacale senza scopo di lucro, autonoma, libera, indipendente, democratica, apolitica ed apartitica. SILCED potrà aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, associazioni di categoria o confederazioni e, allo stesso tempo, le confederazioni e le associazioni di categoria potranno aderire a SILCED con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 2 Finalità

Il SILCED promuove il raggiungimento delle sue finalità attraverso la contrattazione collettiva e decentrata e la tutela legale e stragiudiziale degli associati e dei lavoratori/pensionati che comunque diano mandato al Sindacato. Scopo e finalità del SILCED sono altresì la elevazione morale, sociale,

Handwritten signature: Giovanni Vignoli



professionale dei propri associati e la prestazione di assistenza e consulenza

legale, previdenziale e fiscale mediante convenzioni con professionisti abilitati

e con strutture specializzate, riconosciute, autorizzate ed operanti ai sensi delle

vigenti leggi, anche di propria emanazione diretta.

Art. 3 Associati

Possono associarsi al SILCED tutti i lavoratori dipendenti e/o pensionati di cui

all'art. 1, con l'esclusione di quanti siano titolari di impresa nel ramo di attività di

cui all'art. 1.

La titolarità e l'esercizio dei diritti di associato sono conseguenti la regolarità del

versamento delle quote associative e l'osservanza dello Statuto del Sindacato.

Assume lo status di associato o aderente chi fruisce dei servizi di assistenza fiscale

e di patronato resi dal SILCED o da strutture dallo stesso emanate, per l'anno di

fruizione dei servizi. Essendo SILCED un sindacato che apre i propri orizzonti a

tutti coloro che vogliono associarsi e che non intende limitare la volontà di

iscriversi al sindacato SILCED a coloro che vivono una situazione di difficoltà

economica o sociale tale da non permettere l'iscrizione al sindacato per la quota

totale, è previsto il versamento della quota di adesione pari ad 1,00 (uno) euro. Tale

quota sociale viene definita annualmente con delibera della Segreteria Generale e

su richiesta degli incaricati Sindacali.

Ogni singolo incaricato dovrà far pervenire alla segreteria generale entro e non

oltre la data del 21/12 di ogni anno l'elenco dei propri aderenti che rientrano in tale

casistica per permetterne la relativa approvazione.

Tutti gli aderenti, a loro volta, per mezzo dell'incaricato loro referente o

direttamente, dovranno procedere al pagamento della quota di iscrizione entro e

non oltre il 31/12 di ogni anno. La Segreteria Nazionale potrà stabilire



Salvo Wozzler



autonomamente di stornare parte delle entrate derivanti dalle opere di proselitismo sindacale agli incaricati o alle strutture connesse/convenzionate a SILCED che dovrà essere utilizzata per la copertura delle spese sostenute per tale attività.

Art. 4 Associati collettivi

Sono gli associati che aderiscono indirettamente, tramite le associazioni, sedi periferiche e/o organizzazioni periferiche Aderenti di cui all'art.19 di questo statuto, che aderiscono al Sindacato SILCED con apposita domanda.

I soci collettivi partecipano al congresso ma senza diritto di voto.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo annuale di trasmettere alla Segreteria Generale, l'elenco degli iscritti.

Art. 5 Garanzie Democratiche

Il SILCED si riferisce, nell'esercizio dell'attività istituzionale, ai principi della Carta Costituzionale, con particolare riferimento all'enunciato dell'art. 3 della stessa.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono elettive e gratuite.

Art. 6 Organi Statutari

Sono Organi del SILCED:

1. Il Congresso
2. L'Assemblea
3. Il Segretario Generale
4. La Segreteria Generale
5. Il Collegio dei Probiviri
6. L'Organo Propositivo
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 Congresso



Il Congresso costituisce il massimo organo deliberante del Sindacato.

Elegge l'Assemblea e i membri dei Collegi.

E' convocato ogni quattro anni in via ordinaria. In via straordinaria dai 2/3 dell'Assemblea Annuale.

I delegati al Congresso sono di diritto ed elettivi:

- Di diritto i titolari di cariche nazionali e regionali ad esclusione dei componenti dell'organismo propositivo.
- Elettivi nella misura di un delegato ogni 15 associati.

I delegati di diritto non possono superare la quota del 40% dei delegati congressuali.

Il Congresso può modificare lo Statuto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea costituisce l'organo deliberante del Sindacato tra un congresso ed il successivo e ha la stessa durata del Congresso.

E' costituito da un minimo di 49 ad un massimo di 99 membri.

Nella prima riunione elegge, nel suo ambito, il suo Presidente che ricoprirà la carica di Segretario Generale, i Presidenti dei Collegi e i membri della Segreteria Generale proposti dal Segretario Generale.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocata dal Segretario Generale del sindacato.

Delinea gli indirizzi politici ed operativi del Sindacato.

Approva il rendiconto annuale del Sindacato, sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora i 2/3 dei componenti lo richiedano, vota la sfiducia al Segretario

Generale del sindacato con la stessa maggioranza ed elegge, nella stessa seduta, il nuovo Segretario Generale del sindacato con la maggioranza assoluta dei componenti.

Può deliberare modifiche statutarie con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 9 Segretario Generale

Il Segretario Generale è il legale rappresentante pro tempore del Sindacato e lo rappresenta in giudizio e di fronte ai terzi.

Può conferire deleghe operative nell'ambito della Segreteria Generale e ove necessario procure speciali "ad acta".

E' responsabile della conduzione amministrativa dello stesso e della funzionalità della sede centrale.

Coordina l'attività delle strutture territoriali e/o comunque derivate.

Propone all'Assemblea i nominativi dei componenti della Segreteria Generale e conferisce loro le deleghe necessarie.

Chiede la convocazione dell'Assemblea.

Indice e presiede il Congresso nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 2 del presente Statuto.

Decade a seguito di voto di sfiducia motivato di 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

E' sostituito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

E' componente di diritto nella Segreteria Generale.

Art. 10 Segreteria Generale

La Segreteria Generale coadiuva il Segretario Generale nella conduzione del Sindacato.

E' composta da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea su proposta del Segretario



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0 1 17 142023 293 4



Generale.

E' convocata dal Segretario Generale del sindacato almeno volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario.

Decade contestualmente all'eventuale decadenza del Segretario Generale.

Art. 11 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

Compito del Collegio dei Probiviri è garantire il corretto funzionamento della giurisdizione interna. Avverso alle decisioni del Collegio dei Probiviri è possibile il ricorso in secondo ed ultimo grado alla Segreteria Generale.

Art. 12 Organismo Propositivo

L'organismo propositivo è costituito da 17 componenti nominati dal Segretario Generale tra gli associati che secondo il Segretario Generale si sono contraddistinti nell'opera di proselitismo sindacale sul territorio Nazionale.

L'Organismo Propositivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Esso resta in carica per la stessa durata della Segreteria Generale e decade insieme a quest'ultima.

Il Compito dell'Organismo Propositivo è garantire l'innovazione Sindacale dei servizi promossi dal Sindacato.

I componenti dell'Organismo Propositivo non hanno diritto di voto nel Congresso Nazionale

Art. 13 Procedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare ha inizio con il deferimento che è un diritto-dovere di tutti gli associati. Dopo il deferimento che deve avvenire per iscritto,



l'associato ha il diritto di essere sentito a sua discolpa.

Il collegio dei Probiviri giudica a maggioranza semplice.

Il giudizio deve concludersi entro 30 giorni dal deferimento.

Qualunque documentazione venga presentata a carico o a discarico dovrà essere

conservata a cura del presidente del Collegio dei Probiviri per consentire la

valutazione in caso di ricorso alla Segreteria Generale per l'appello.

Art. 14 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

1. Censura con diffida;
2. Sospensione cautelare da 1 a 6 mesi;
3. Decadenza dalle cariche ricoperte;
4. Espulsione.

In caso di ricorso l'associato espulso mantiene le tutele del Sindacato sino al verdetto della Segreteria Generale che deve pronunciarsi entro 180 giorni dal ricorso stesso, nella prima riunione utile della Segreteria Generale.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è verificare la corretta tenuta dell'amministrazione del Sindacato.

Dopo il suo esame dei libri contabili il Collegio dei Revisori dei Conti può raccomandare alla Segreteria Generale l'approvazione del rendiconto o, in caso di dolo e/o mancata rispondenza delle scritture, deferire il responsabile del livello organizzativo.

Art. 16 Bilancio Preventivo e Rendiconto Consuntivo

Il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo, predisposti dal Segretario Generale, sono approvati dalla Segreteria Generale e comunicati all'Assemblea che approva in modo definitivo il Bilancio Preventivo e il Rendiconto Consuntivo annuale alla prima riunione utile.

Art. 17 Servizi agli associati

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto, il SILCED può offrire ai propri associati ed a tutti i lavoratori interessati i seguenti servizi:

1. patronato;
2. assistenza legale;
3. assistenza vertenziale;
4. assistenza medico-legale;
5. assistenza fiscale;
6. tutela degli interessi degli associati con contratto di locazione dell'immobile di residenza;
7. ogni altra forma di tutela ed assistenza che possa migliorare le condizioni di vita sociale e lavorativa degli associati e sia compatibile con lo Status di Sindacato.

Per raggiungere gli scopi di cui ai punti 1 e 5 del presente articolo, e dell'art.2 codesto statuto, il Sindacato potrà agire in regime di convenzione o mediante la costituzione, a norma di legge, di apposite strutture di patronato o di assistenza fiscale.

Art. 18 Costituzione di sedi periferiche

Il Sindacato, attraverso Il Segretario Generale, potrà autorizzare, in forma scritta la costituzione di sedi e uffici periferici e/o secondari su tutto il territorio Nazionale e Internazionale che avranno una propria autonomia patrimoniale.



Handwritten signature and initials, possibly 'S. P.' and 'L. P.'.

Art. 19 Organizzazioni periferiche Aderenti

Le Organizzazioni periferiche aderenti dovranno attenersi alle norme contenute nel presente statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esso la propria azione ed i loro eventuali statuti pur mantenendo una propria autonomia patrimoniale.

Le norme contrastanti sono nulle.

I requisiti formali previsti dal D.L.vo n.460/97 sono adempiuti dal presente statuto anche per le strutture periferiche aderenti.

Art. 20 Modifiche Statutarie

Ogni modifica statutaria dovesse operarsi dovrà immediatamente essere inserita nella copia del testo dello statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate e tempestivamente comunicata, per iscritto, a tutte le sedi territoriali che dovranno affiggerla in luogo visibile ed accessibile a tutti gli associati.

Entro 30 giorni dalla approvazione delle modifiche statutarie dovrà essere stampato il nuovo testo dello Statuto e distribuito a tutti gli associati.

Art. 21 Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentate per l'espletamento dell'incarico stesso, preventivamente approvate dalla Segreteria Generale.

Art. 22 Norme transitorie

In fase di avvio del Sindacato, e non oltre i quattro anni dalla celebrazione del Congresso, il Presidente potrà nominare dei commissari regionali per l'attivazione delle strutture territoriali e per accrescere il proselitismo del Sindacato stesso.

Art. 23 Legge applicabile



Handwritten signature: Bruno Vassallo



Stampa: 

2725 Series 1A PRIVATE

7-15-1962

Daniel's Parents

(*) Firma su delegatului Directorului General al Poliției Române

domo Clara